

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-APA ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore dipendente al compimento dei 10 e 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

Il sussidio erogabile è pari a:

- a) Euro 300,00 per la maturazione dei 10 anni d'anzianità,
- b) Euro 500,00 per la maturazione dei 20 anni d'anzianità.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del sussidio deve aver maturato un'anzianità di servizio di 10 anni (oppure di 20 anni) presso la stessa impresa, nel periodo in cui l'azienda ed il dipendente risultino in regola con la contribuzione ad EBIPAL nel rispetto del regolamento generale.

Nel caso di anzianità d'iscrizione all'Ente inferiore a 12 mesi, e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, il sussidio richiesto entro i termini regolari, è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, dopo la maturazione del diritto ed entro 18 mesi successivi alla maturazione del decimo anno, oppure del ventesimo anno, di anzianità aziendale.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere all'azienda specifica dichiarazione attestante la data di assunzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende, già associate ad EBIPAL ante 1 ottobre 2011, verrà sempre garantita l'erogazione piena, e verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 nel caso la maturazione dei 10 o 20 anni di anzianità sia successiva al 1 gennaio 2011.

Per i dipendenti delle aziende associate ad EBIPAL con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà garantita l'erogazione piena al 100%, nel rispetto dei termini di presentazione della richiesta nel caso la maturazione dei 10 o 20 anni di anzianità sia successiva al 1 gennaio 2012.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-SCU

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore dipendente per il figlio fiscalmente a carico che frequenta istituti di scuola primaria.

Il contributo è concesso nelle misura indicata: 600 Euro.

Il sussidio verrà erogato con anticipazioni di 100 €. per ogni anno scolastico superato dallo studente, con il saldo al conseguimento del titolo di studio.

In ogni caso l'importo relativo all'ultimo anno del percorso scolastico superato avrà un valore rispettivamente pari a 200 Euro.

Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero di figli che frequentano i percorsi scolastici presi in considerazione.

Il contributo viene erogato in misura proporzionale alla percentuale di carico fiscale purchè regolarmente documentata.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione dal 1 gennaio dell'anno per il quale si richiede il contributo.

Nel caso di anzianità d'iscrizione ad EBIPAL inferiore, il sussidio, richiesto entro i termini regolari e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine annuale del 30 settembre dell'anno nel quale è stato conseguito l'esito positivo della frequenza scolastica per l'annualità di cui si richiede il contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- documentazione attestante la partecipazione ed il superamento di ogni anno scolastico, oppure documentazione attestante il termine del percorso.

La documentazione da fornire per la definizione delle quote che regolano il principio del fiscalmente a carico è il CUD o altro documento equipollente dal quale è possibile evincere con certezza il principio.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante la frequenza e l'esito del percorso scolastico.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-ASI CONTRIBUTO ASILO INFANTILE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore che utilizza per il figlio, fiscalmente a carico, l'asilo infantile, in enti ed istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

Il contributo è concesso nella misura di Euro 500,00 annue per le famiglie monoparentali (famiglia caratterizzata dalla presenza di un solo genitore o un solo educatore) e Euro 350,00 per le altre famiglie.

Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero di figli che vanno all'asilo infantile.

Il contributo viene erogato in misura proporzionale alla percentuale di carico fiscale purché regolarmente documentata.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 9 mesi.

Nel caso di anzianità d'iscrizione all'Ente inferiore a 9 mesi, e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, il sussidio richiesto entro i termini regolari è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine annuale del 30 settembre dell'anno per cui si richiede il contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- ricevute dei pagamenti di almeno 4 rette mensili, in caso contrario il contributo verrà erogato pro-rata con importi pari ad un decimo per ogni mese.

La documentazione da fornire per la definizione delle quote che regolano il principio del fiscalmente a carico è il CUD o altro documento equipollente dal quale è possibile evincere con certezza il principio.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante la partecipazione all'asilo.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-SCU

CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore dipendente per il figlio fiscalmente a carico che frequenta istituti di scuola secondaria: media inferiore o superiore, oppure per corsi professionali triennali oltre la scuola secondaria di secondo grado, pubblici o privati legalmente riconosciuti.

Il contributo è concesso nelle misure massime indicate:

- 400 Euro per scuola secondaria di primo grado (media inferiore-triennio)
- 700 Euro per scuola secondaria di secondo grado (media superiore-quinquennio)
- 400 Euro per corsi professionali triennali.

Il sussidio verrà erogato con anticipazioni di 100 €. per ogni anno scolastico superato dallo studente, con il saldo al conseguimento del titolo di studio.

In ogni caso l'importo relativo all'ultimo anno del percorso scolastico superato con il conseguimento della licenza/diploma/qualifica avrà un valore rispettivamente pari a 200 Euro per corsi triennali e 300 Euro per corsi quinquennali.

Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero di figli che frequentano i percorsi scolastici presi in considerazione.

Il contributo viene erogato in misura proporzionale alla percentuale di carico fiscale purchè regolarmente documentata.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione dal 1 gennaio dell'anno per il quale si richiede il contributo.

Nel caso di anzianità d'iscrizione ad EBIPAL inferiore, il sussidio, richiesto entro i termini regolari e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine annuale del 30 settembre dell'anno nel quale è stato conseguito l'esito positivo della frequenza scolastica per l'annualità di cui si richiede il contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- documentazione attestante la partecipazione ed il superamento di ogni anno scolastico, oppure del conseguimento della licenza/diploma/qualifica al termine del percorso scolastico

La documentazione da fornire per la definizione delle quote che regolano il principio del fiscalmente a carico è il CUD o altro documento equipollente dal quale è possibile evincere con certezza il principio.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante la frequenza e l'esito del percorso scolastico.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende già associate ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per i percorsi scolastici conclusi nell'anno 2011.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-ASI CONTRIBUTO ASILI NIDO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore che utilizza per il figlio, fiscalmente a carico, l'asilo nido (da zero a tre anni), in enti ed istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

Il contributo è concesso nella misura di Euro 500,00 annue per le famiglie monoparentali (famiglia caratterizzata dalla presenza di un solo genitore o un solo educatore) e Euro 350,00 per le altre famiglie.

Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero di figli che vanno all'asilo nido.

Il contributo viene erogato in misura proporzionale alla percentuale di carico fiscale purchè regolarmente documentata.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 9 mesi.

Nel caso di anzianità d'iscrizione all'Ente inferiore a 9 mesi, e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, il sussidio richiesto entro i termini regolari è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine annuale del 30 settembre dell'anno per cui si richiede il contributo.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- ricevute dei pagamenti di almeno 4 rette mensili, in caso contrario il contributo verrà erogato pro-rata con importi pari ad un decimo per ogni mese.

La documentazione da fornire per la definizione delle quote che regolano il principio del fiscalmente a carico è il CUD o altro documento equipollente dal quale è possibile evincere con certezza il principio.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante la partecipazione all'asilo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende già associate ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per le rette pagate nell'anno 2011.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-BDS BORSE DI STUDIO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore dipendente oppure del figlio fiscalmente a carico, che abbia superato corsi universitari in istituti pubblici o privati legalmente riconosciuti di durata minimo triennale.

Il contributo è concesso nella misura di:

- Euro 500 per la laurea breve
- Euro 900 per laurea magistrale/specialistica

A coloro che hanno conseguito il diploma di laurea breve/triennale a cui è stato erogato il contributo di Euro 500, e che proseguono il corso di studi, conseguendo il diploma di laurea magistrale, verrà riconosciuto un contributo pari a Euro 400, scaturito dalla differenza tra il contributo percepito per il conseguimento del diploma di laurea triennale (euro 500), ed il contributo percepito per il conseguimento del diploma di laurea Magistrale (euro 900).

Nel caso di tesi che trattino temi del settore la borsa di studio è incrementata nella misura di:

- Euro 800 per la laurea breve
- Euro 1.200 per i corsi o diplomi di laurea magistrale/specialistica.

Nel caso si tratti di tesi che riguardano i temi del settore ed il soggetto prosegue il suo corso di studio a seguito del conseguimento del diploma di laurea triennale, verrà erogato un contributo pari ad euro 400, scaturito dalla differenza tra la voce a) e la voce b).

Il contributo viene erogato in misura proporzionale alla percentuale di carico fiscale purchè regolarmente documentata.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi antecedenti rispetto alla data di conseguimento della laurea/diploma.

Nel caso di anzianità d'iscrizione all'Ente inferiore a 6 mesi, e sempre che siano rispettate le normative generali sulle provvidenze, il sussidio richiesto entro i termini regolari è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il semestre solare successivo al conseguimento della laurea.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- documentazione attestante il conseguimento della laurea/diploma,
- consegna su supporto cartaceo della tesi presentata; la valutazione sull'area tematica della stessa, al fine del riconoscimento dell'importo più elevato del sussidio è affidata a giudizio insindacabile al Comitato Esecutivo dell'Ente, che potrà anche farsi assistere in tale valutazione da docenti universitari.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

La documentazione da fornire per la definizione delle quote che regolano il principio del fiscalmente a carico è il CUD o altro documento equipollente dal quale è possibile evincere con certezza il principio.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante l'esito del percorso universitario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende già associate ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per le lauree/diplomi conseguiti nell'anno 2011.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-TRA CONTRIBUTO PER TRASPORTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore che utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro con abbonamenti settimanali, mensili od annuali.

Il contributo è concesso nella misura lorda di:

- Euro 75 annui per minimo 6 mesi nel corso dell'anno solare, anche se non continuativi
- Euro 150 annui per minimo 10 mesi nel corso dell'anno solare

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi rispetto al periodo per il quale è richiesto il contributo.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il mese di marzo con riferimento alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente.

Alla domanda devono essere allegate fotocopie degli abbonamenti acquistati con indicazione della persona utilizzatrice, oppure documentazione analoga ed atta a documentare le spese sostenute, in modo certo con intestazione tessera al lavoratore che richiede la provvidenza; ad esempio per gli abbonamenti ATM di Milano segnaliamo che è possibile presso gli ATM-POINT richiedere la stampa dei periodo di ricarica effettuati durante un anno solare con la tessera elettronica.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante l'utilizzo dei mezzi pubblici per il tragitto residenza-lavoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende già associate ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per le spese sostenute nell'anno 2011.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-SOR SOSTEGNO AL REDDITO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore sospeso dal lavoro con l'intervento degli ammortizzatori sociali ordinari, straordinari ed in deroga.

Il contributo è concesso nella misura di Euro 200,00 per ogni mese solare intero con sospensione dell'attività lavorativa e concessione della Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria o in deroga per almeno 110 ore/mese (riproporzionato per i part-time) e fino ad un massimo di 5 mesi nel corso di ogni anno solare. Tale contributo per i rapporti part-time è riproporzionato sulla base della percentuale dell'orario contrattuale ordinario.

Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuto un solo intervento annuo, eventualmente ripartendo il totale erogabile tra più familiari conviventi richiedenti.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi rispetto al periodo per il quale è richiesto il contributo.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data d'inizio del periodo per il quale viene richiesto il contributo.

La domanda deve essere corredata dall'autocertificazione contenente:

- attestazione di sospensione dal lavoro a seguito di attivazione della Cassa Integrazione;
- indicazione del periodo d'intervento della CIG nel corso del quale il lavoratore è stato sospeso in misura non inferiore a 110 ore, riproporzionate sulla base dell'orario contrattuale per i part-time.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ed alla sua impresa ulteriore documentazione inerente la richiesta di sussidio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende, già associate ad Ebipal ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per periodi di sospensione successivi al 1 ottobre 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 ottobre 2012.

Per i dipendenti delle aziende associate ad EBIPAL, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta per tutti i periodi di sospensione successivi al 1 gennaio 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 gennaio 2012.

AVVERTENZA

EBIPAL, verificata l'ammissibilità al sussidio della richiesta, nel rispetto dei requisiti e norme generali e specifiche, si riserva di mantenere sospesa l'erogazione per verificare la sostenibilità dell'intervento sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente per tutte le provvidenze previste in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione per crisi aziendali od occupazionali; cioè le provvidenze delle tipologie SOR, CSO, IAL, APD. Potranno essere previste anticipazioni semestrali intere oppure riproporzionate rispetto alle risorse complessive messe a disposizione nel rispetto delle risorse vincolate a bilancio e dal Regolamento generale Ebipal.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-CSO CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore d'impresa interessata da contratti di solidarietà con riduzione di orario di lavoro, per i quali non è possibile accedere agli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga.

Il contributo è concesso nella misura del 50% della retribuzione persa ed entro un massimale annuo di Euro 500,00 per ogni anno solare.

La retribuzione integrata è quella contrattuale prevista dal CIRL in vigore per il livello d'inquadramento (minimo tabellare nazionale, ex indennità di contingenza + EDR, premio produzione nazionale, premio integrativo regionale, incidenza PROV-Premio variabile per obiettivi).

I periodi d'integrazione integrabili sono quelli successivi alle prime 3 settimane ed 80 ore di riduzione d'orario effettiva, sempre entro i limiti di legge per la tipologia del contratto di solidarietà (L.236/93).

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi rispetto al periodo per il quale è richiesto il contributo.

E' indispensabile che la riduzione di orario sia prevista da un formale contratto di solidarietà aziendale sottoscritto dall'azienda e da almeno una Organizzazione sindacale territoriale sottoscrittore il CIRL.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data d'inizio del periodo per il quale viene richiesto il contributo.

Alla domanda deve essere allegato:

- copia del Contratto di solidarietà sottoscritto,
- autocertificazione contenente dichiarazione della riduzione d'orario effettivamente utilizzata e nel rispetto di quanto pattuito nel Contratto di solidarietà.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ed alla sua impresa ulteriore documentazione inerente la richiesta di sussidio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende, già associate ad Ebipal ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per periodi di riduzione di orario successivi al 1 ottobre 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 ottobre 2012.

Per i dipendenti delle aziende associate ad EBIPAL, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta per tutti i periodi di riduzione di orario successivi al 1 gennaio 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 gennaio 2012.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

AVVERTENZA

EBIPAL, verificata l'ammissibilità al sussidio della richiesta, nel rispetto dei requisiti e norme generali e specifiche, si riserva di mantenere sospesa l'erogazione per verificare la sostenibilità dell'intervento sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente per tutte le provvidenze previste in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione per crisi aziendali od occupazionali; cioè le provvidenze delle tipologie SOR, CSO, IAL, APD.

Potranno essere previste anticipazioni semestrali intere oppure riproporzionate rispetto alle risorse complessive messe a disposizione nel rispetto delle risorse vincolate a bilancio e dal Regolamento generale Ebipal.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-IAL INTERRUZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore d'impresa interessata da sospensione dell'attività lavorativa dovuta a crisi di mercato, mancanza di lavoro, commesse, ordini, materie prime (purchè non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro), incendio o calamità naturali.

L'intervento della provvidenza è riservato esclusivamente ai dipendenti che, ai sensi delle disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga.

Il contributo è concesso per periodi superiori a 5 giorni, dal 1° giorno e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

Il sussidio è pari al 20% della retribuzione contrattuale prevista dal CIRL (minimo tabellare nazionale, ex indennità di contingenza + EDR, premio produzione nazionale, premio integrativo regionale, incidenza PROV-Premio variabile per obiettivi), durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento.

Il sussidio è aumentato all'80% della retribuzione contrattuale prevista dal CIRL (minimo tabellare nazionale, ex indennità di contingenza + EDR, premio produzione nazionale, premio integrativo regionale, incidenza PROV-Premio variabile per obiettivi), nel caso in cui il soggetto non abbia i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione ordinaria o speciale e per le eventuali giornate successive a quelle per le quali è stata erogata dall'INPS l'indennità di disoccupazione.

Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuto un solo intervento annuo, eventualmente ripartendo il totale erogabile tra più familiari conviventi richiedenti.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi rispetto al periodo per il quale è richiesto il contributo.

E' indispensabile che la sospensione dell'attività lavorativa sia prevista da un formale accordo aziendale sottoscritto dall'azienda e da almeno una Organizzazione sindacale territoriale sottoscrittente il CIRL.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data d'inizio del periodo per il quale viene richiesto il contributo.

Alla domanda deve essere allegato:

- copia dello specifico accordo aziendale sottoscritto,
- autocertificazione contenente dichiarazione della sospensione dal lavoro effettivamente gestita e nel rispetto di quanto pattuito nello specifico accordo sindacale.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ed alla sua impresa ulteriore documentazione inerente la richiesta di sussidio.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende, già associate ad Ebipal ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per periodi di sospensione successivi al 1 ottobre 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 ottobre 2012.

Per i dipendenti delle aziende associate ad EBIPAL, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta per tutti i periodi di sospensione successivi al 1 gennaio 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 gennaio 2012.

AVVERTENZA

EBIPAL, verificata l'ammissibilità al sussidio della richiesta, nel rispetto dei requisiti e norme generali e specifiche, si riserva di mantenere sospesa l'erogazione per verificare la sostenibilità dell'intervento sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente per tutte le provvidenze previste in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione per crisi aziendali od occupazionali; cioè le provvidenze delle tipologie SOR, CSO, IAL, APD.

Potranno essere previste anticipazioni semestrali intere oppure riproporzionate rispetto alle risorse complessive messe a disposizione nel rispetto delle risorse vincolate a bilancio e dal Regolamento generale
Ebipal.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-APD AZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore del lavoratore assunto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi, licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività, senza l'intervento di ammortizzatori sociali ordinari oppure in deroga.

Il sussidio è concesso nelle misure indicate:

- 110,00 Euro settimanali per un massimo di 20 settimane continuative e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione,
- 80,00 Euro settimanali, per i dipendenti apprendisti, per un massimo di 20 settimane continuative e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione,
- in presenza di rapporti di lavoro a part-time, gli importi sopra indicati sono riproporzionati sulla base dell'orario contrattuale ordinario.

Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuto un solo intervento annuo, eventualmente ripartendo il totale erogabile tra più familiari conviventi richiedenti.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi rispetto al periodo per il quale è richiesto il contributo.

E' indispensabile che la riduzione di personale sia prevista da un formale accordo aziendale sottoscritto dall'azienda e da almeno una Organizzazione sindacale territoriale sottoscrittore il CIRL.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del licenziamento.

Alla domanda deve essere allegato:

- lettera di licenziamento collettivo per riduzione di personale o cessazione attività,
- copia dello specifico accordo aziendale sottoscritto,
- autocertificazione contenente dichiarazione sulla stato di disoccupazione senza l'intervento di ammortizzatori sociali,
- autocertificazione contenente dichiarazione sulla permanenza dello stato di disoccupazione fino alla scadenza delle 20 settimane, oppure fino alla reale permanenza dello stato di disoccupazione (da presentare per il saldo della provvidenza).

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ed alla sua impresa ulteriore documentazione inerente la richiesta di sussidio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende, già associate ad Ebipal ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per periodi di disoccupazione successivi al 1 ottobre 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 ottobre 2012.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Per i dipendenti delle aziende associate ad EBIPAL, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta per tutti i periodi di disoccupazione successivi al 1 gennaio 2011, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per i periodi successivi al 1 gennaio 2012.

AVVERTENZA

EBIPAL, verificata l'ammissibilità al sussidio della richiesta, nel rispetto dei requisiti e norme generali e specifiche, si riserva di mantenere sospesa l'erogazione per verificare la sostenibilità dell'intervento sulla base delle risorse messe a disposizione annualmente per tutte le provvidenze previste in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione per crisi aziendali od occupazionali; cioè le provvidenze delle tipologie SOR, CSO, IAL, APD.

Potranno essere previste anticipazioni semestrali intere oppure riproporzionate rispetto alle risorse complessive messe a disposizione nel rispetto delle risorse vincolate a bilancio e dal Regolamento generale Ebipal.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-DEC DECESSO DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza a favore dei familiari/eredi per il decesso del lavoratore dipendente con anzianità associativa all'Ente bilaterale almeno di 5 anni.

Il contributo è concesso nella misura di Euro 1.000,00.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 5 anni.

Nel caso di anzianità d'iscrizione all'Ente inferiore a 5 anni, ma tassativamente nel rispetto di ogni altro vincolo regolamentare e con regolarità contributiva da almeno 6 mensilità, il sussidio richiesto è riconosciuto nella misura ridotta al 50%.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line, entro il termine di 60 giorni dall'evento.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia,
- dichiarazione sostitutiva atto notorio uso successione.

EBIPAL, in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere ai familiari del defunto ulteriore documentazione attestante i requisiti al sussidio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per gli eredi del dipendente defunto associato ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per gli eventi successivi al 1 ottobre 2011. Nel caso il dipendente defunto, fosse associato ad Ebipal con decorrenza dal 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta per gli eventi successivi al 1 gennaio 2012.

EBIPAL – REGOLAMENTO PROVVIDENZE LAVORATORI

Provvidenza L-CGS CASI GRAVI E STRAORDINARI

TIPOLOGIA INTERVENTO

Provvidenza straordinaria a favore del lavoratore, su richiesta inoltrata dallo stesso, in relazione a situazione di particolare gravità ed eccezionalità di disagio economico e sociale. La valutazione sull'intervento di sussidio e la sua entità è a discrezione del comitato esecutivo di Ebipal.

REQUISITO SPECIFICO PER LA PROVVIDENZA

Il lavoratore dipendente per beneficiare del contributo deve essere in regola con la contribuzione da almeno 6 mesi.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE

La presentazione della domanda deve avvenire con la modulistica cartacea scaricabile dal portale oppure on-line.

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato di stato famiglia od autocertificazione,
- documentazione varia attestante la particolare situazione.

EBIPAL in corso d'istruttoria, si riserva di richiedere al lavoratore ulteriore documentazione attestante la particolare condizione per cui si richiede il sussidio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per i dipendenti delle aziende già associate ante il 1 ottobre 2011, verrà consentita la richiesta entro il termine perentorio del 31 marzo 2012 per situazioni riferite all'anno 2011.

AVVERTENZA

Si evidenzia che il Comitato Esecutivo può deliberare sussidi annualmente entro un limite massimo per ogni esercizio pari a non oltre il 3% dell'intero ammontare delle risorse stanziare per Provvidenze. Il Comitato Esecutivo di EBIPAL si riserva, pertanto, di deliberare dette provvidenze al termine di ogni anno solare, preso atto di tutte le domande sopraggiunte.